



## **Oggetto: Chiarimenti in merito al termine “Lunghezza fuori tutto” inserita nel contratto per l’assegnazione dei posti barca della Viareggio Porto**

Gentili Diportisti,

viste alcune Vostre segnalazioni sul tema, intendiamo chiarire e definire in modo esaustivo l’interpretazione delle dimensioni delle imbarcazioni con posti annuali assegnati.

La questione è legata alla dicitura “lunghezza fuori tutto”, inserita nel Contratto di Ormeggio.

Per affrontare l’argomento e comprendere al meglio le indicazioni normative, è utile sottolineare in premessa quanto segue:

- La Capitaneria di Porto di Viareggio con Ordinanza n.226/2011, al fine di assicurare condizioni di sicurezza della navigazione in ambito portuale, ha posto l’obbligo ai concessionari o i gestori di pontili/banchine/specchi acquei (virtuali e non) destinati all’attracco di unità navali, di predisporre un “piano degli ormeggi” per la cui elaborazione deve essere utilizzato, tra gli altri, il parametro della Lunghezza fuori tutto delle unità (Lft);
- la Società iCare, società a partecipazione interamente pubblica, gestisce in regime di concessione gli approdi denominati La Madonnina, Ceina e Antonini e, come previsto dallo stesso Codice della Nautica, ha presentato alle Autorità competenti (Capitaneria di Porto e Autorità Portuale Regionale) il Piano Ormeggi recante la pianta dei posti barca suddivisi per classi dimensionali;
- il Piano Ormeggi può essere modificato solo dietro preventiva richiesta alla Capitaneria di Porto, in quanto le classi dimensionali dei posti barca sono legate alla possibilità di effettuare manovre in sicurezza, garantendo spazi di manovra adeguati nei canali compresi tra pontili confinanti, ai fine di soddisfare il rilevante interesse pubblico della sicurezza della navigazione;
- la linea da seguire nella gestione del Piano Ormeggi impone di assegnare i posti barca in funzione della lunghezza effettiva delle imbarcazioni, compresi gli ingombri, e tale situazione è soggetta al controllo della Capitaneria di Porto, a tal fine nel Regolamento dell’approdo all’art. 17 si fa riferimento alle “Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici” emanate dall’Associazione Italiana Nautica, che prevede di dimensionare i posti barca considerando l’ingombro effettivo oltre la lunghezza scafo.

Già con la legge 172 dell’8 luglio 2003 è stato introdotto nell’ordinamento che la lunghezza delle unità da diporto deve essere misurata secondo gli “opportuni standard armonizzati” EN/ISO/DIS 8666, che prevedono due misure: “lunghezza scafo” e “lunghezza massima”.

Ai fini della predisposizione del piano ormeggi è fatto riferimento alla lunghezza massima delle unità definita come la distanza fra due piani perpendicolari alle estremità prodiera e poppiera della barca, quindi comprensiva di qualunque "appendice" dello scafo.

Le figure allegate, tratte dalle stesse normative, esprimono tale misura.


Nella speranza di aver chiarito le motivazioni ed i criteri di calcolo della lunghezza per l'assegnazione dei posti barca, porgiamo i nostri più cordiali saluti,

Per iCARE srl

La Direzione di Viareggio Porto 2020

Viareggio, 18 maggio 2020

**ISO 8666:2016(E)**





SERVIZI ALL'INFANZIA



REFEZIONE SCOLASTICA



FARMACIE COMUNALI



PORTO TURISTICO



SERVIZI AMMINISTRATIVI E MERCATI



SERVIZI SOCIALI



RSA TABARRACCI



SERVIZI CIMITERIALI

**ISO 8666:2016(E)**

